

AUTOCERTIFICARE

Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive

- 1) La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
- 2) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)

Consente all'interessato di **comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:**

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titoli di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivente a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell'elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La normativa in discorso riguarda i rapporti fra cittadini e autorità amministrativa (sul punto vedi Cass.SS.UU. 5167/03).

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 non sono idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti, nell'ambito del processo. La circolare 20 dicembre 1988, n.2677 del Ministro per la Funzione Pubblica, sulla quale non ha inciso l'entrata in vigore del D.P.R. 445/00, ha specificato, con riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, che *“tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali”*.

L'art. 49 del D.P.R. 445/2000 prescrive che *“i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”*.